

RESPONSABILITA' PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE

DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 08/06/2001

SINTESI: Il decreto legislativo n. 231 del 2001 ha introdotto la responsabilità penale della società per comportamenti illeciti compiuti da persone che operano nel contesto organizzativo della società stessa. Presupposto per la responsabilità della società è il non aver predisposto **un adeguato sistema di prevenzione e protezione** dal rischio di commissione di reati.

Le sanzioni a danno della società prevedono pene sia **pecuniarie** che **interdittive**.

SOGGETTI RESPONSABILI

Tutte le società con sede (legale e/o operativa) o, comunque, un'unità organizzativa site nel territorio dello Stato italiano (le società aventi nello Stato italiano la sede principale, rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto) La società partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale.

AZIONI SANZIONATE

1. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (TESTO UNICO sulla sicurezza sul lavoro – D.lgs 81 del 2001)
2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
3. Reati Societari;
4. Reati di market abuse.

FORME SANZIONATORIE

Le sanzioni sono di diverse tipologie e concorrenti (il Giudice Competente è il giudice Penale)

- sanzione pecuniaria: per quote fino ad un max di **€ 1.549.000**;
- sanzioni **interdittive** aventi ad oggetto la specifica attività di riferimento alla quale si riferisce l'illecito della società, applicabili anche congiuntamente, e di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono prevedere:
 - a. **interdizione** dall'esercizio dell'attività (definitiva in casi gravi e reiterati);
 - b. **sospensione** o revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c. **divieto** di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d. **esclusione** da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e. **divieto** di pubblicizzare beni o servizi (definitivo in casi reiterati).
 - f. **confisca** (sempre disposta) del prezzo o del profitto del reato.
 - g. **pagamento** delle spese processuali in caso di sentenza di condanna

AZIONI ESIMENTI RESPONSABILITA'

La società non risponde, in ogni caso, **se prova di aver adottato un modello organizzativo conforme con il disposto della normativa.**

TERMINI PER L'ADEGUAMENTO

Il modello organizzativo deve essere adottato:

- a. prima della commissione del reato per evitare tutte le sanzioni;
- b. prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado per beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà;
- c. anche dopo la commissione del reato per evitare le sanzioni interdittive.